

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 - 09025 SANLURI - C.F. - P. IVA

Deliberazione del Direttore Generale n. 221 del = 1 MAR. 2013

OGGETTO: Cooperative Sociali di Tipo B. Legge 381/91 e L.R. 16/1997. Linee di indirizzo.

L'anno duemilatredici il giorno UNO

del mese di MAR 20

in Sanluri, nella

sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Salvatore Piu

VISTO

il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTE

la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n. 3/09

VISTA

La deliberazione della Giunta Regionale n. 17/8 del 31 marzo 2011 con cui si nomina il Dr. Salvatore Piu Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri giusto il contratto stipulato in data 1 aprile 2011 con il Direttore Genrale dell'Assessorato alla Sanità;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 11 aprile 2011, di formalizzazione dell'atto di insediamento di dr. Salvatore Piu in qualità di Direttore Generale;

PREMESSO

che le cooperative sociali denominate di tipo B), secondo il dettato dell'art. 1 della legge 381/8.11.1991, hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

- che tali cooperative sociali possono pertanto essere qualificate come imprese aventi una duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo:
- da un lato, imprese soggette alle regole economiche e conduzione dei bilanci di pertinenza della cooperazione, con esigenza di avere nel proprio interno competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e materiali;
- dall'altro, imprese che perseguono la finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate.

ATTESO

che tali cooperative rappresentano una concreta opportunità per le politiche locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;

- che l'Azienda Sanitaria di Sanluri ritiene la cooperazione di tipo B, strategica alla realizzazione degli obiettivi di inserimento sociale di persone sottoposte ad emarginazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e di cooperazione sociale, dando preminenza all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate rispetto a politiche di tipo assistenziale;

PRESO ATTO

della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12.12.2002, n. 2204, che all'art. 5 dispone: "Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";
- Decreto Legislativo del 10.9.2003, n. 276, che all'art. 2 definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 dello stesso Regolamento comunitario 2204/2002;
- Legge 8.11.1991, n. 381, che
- all'art. 4, comma 2, prevede che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa";
- e, all'art. 5 dispone che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile M. Gabriella Mallica

- Legge Regionale 22.4.1997, n 16, che regolamenta, tra l'altro
- all'art 2, l'istituzione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- all'art 3, i requisiti dell'iscrizione
- al titolo III, le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici, precisando contenuto delle convenzioni, determinazione del corrispettivo, durata, criteri valutazionali di scelta, forme di controllo e di tutela.

RILEVATO

pertanto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/1991, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B) risultano essere così articolati:

- è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (Affidamento diretto con stipula di convenzioni per importi sotto comunitaria, comma 1)
- per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici potranno inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo (Gara d'appalto per importi pari sopra soglia comunitaria, comma 4, con riferimento all'articolo 4, comma 1).

CONSIDERATO

che questa Azienda ritiene di impostare un primario avvio di ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, considerandolo quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate unita all'intendimento di efficienza della gestione della spesa pubblica, elaborando una disciplina di indirizzo che regolamenti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B:

- la necessità di definire le linee guida e i criteri cui fare riferimento al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO Col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1- DI PROMUOVERE

il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, utilizzando:

 l'affidamento diretto, con stipula di convenzioni, per le forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

 per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la possibilità di inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Responsabile M. Gabriella Mallica

I risultati di tali azioni saranno oggetto di rapporti informativi alla Direzione Generale, con cadenza almeno semestrale, nei quali saranno evidenziati anche pareri e proposte volte a sviluppare ulteriormente processi di occupazione delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura

Servizio Provveditorato

Responsabile

Mallica

Responsabile Procedimento

Mallica

Estensore

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 01 Marzo 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 01 Marze	o 2013 con prot. n. 1244
	95
	La Segreteria Generale REGIGIA. REGIGIA.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità	Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dalal
Preso atto nella seduta del Con il n.	senza reclami e invio all'Organo di controllo in data prot. n